

LAVORO E PREVIDENZA

La contribuzione per l'anno 2018 alla Gestione IVS artigiani e commercianti

di Luca Mambrin

Con la [circolare 27/2018](#), l'INPS ha fornito i dati per il **calcolo della contribuzione per l'anno 2018** dei **soggetti iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti**; in particolare sono state fornite le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, nonché termini e modalità di versamento.

In premessa la circolare ricorda che l'[articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011](#), ha previsto che, con effetto dal **1 gennaio 2012**, le **aliquote contributive** pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS **sono incrementate di 1,3 punti percentuali** e successivamente di **0,45 punti percentuali** ogni anno fino a raggiungere **il livello del 24%**.

Pertanto l'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per **l'anno 2018**, è pari al **24,00 %**.

Inoltre viene confermato che:

- per i soli iscritti alla gestione commercianti l' aliquota del 24,00% deve essere aumentata dello **0,09%** a titolo di **aliquota aggiuntiva** destinata **all'indennizzo per la cessazione** definitiva dell'attività commerciale; l'obbligo del versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018; è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per **le prestazioni di maternità** stabilito nella misura di **euro 0,62 mensili** (euro 7,44 annuale);
- viene **confermata** anche per l'anno 2018 **la riduzione del 50%** dei contributi dovuti da artigiani e commercianti **con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- vengono confermate anche le agevolazioni previste **per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a ventuno anni** (riduzione di tre punti percentuali).

Quindi, tenendo presente **che per l'anno 2018**:

- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad **€ 15.710**; la circolare precisa che per l'anno 2018 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai

fini del calcolo del contributo IVS dovuto **è diverso rispetto all'anno precedente**, a causa della variazione dell'1,1% dell'indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2016 – dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017 comunicata dall'ISTAT;

- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad **€ 77.717**; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa;
- per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari per i 2018 ad € 101.427** e non è frazionabile in ragione mensile;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minimale** di € 15.710 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per l'anno 2018 ad **€ 46.630**; per i redditi superiori a € 46.630 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di **un punto percentuale**, come disposto dall'[articolo 3-ter D.L. 384/1992](#), convertito nella **L. 438/1992**..

Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per **la gestione artigiani** sono riepilogate nelle seguente tabella:

REDDITO

Master di specializzazione

DALLA LEGGE FALLIMENTARE ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Scopri le sedi in programmazione >